

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente -
Dott. BARRECA Giuseppina L. - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso *omissis*-2013 proposto da:

DEBITORE

- *ricorrente* -

contro

CREDITORE PROCEDENTE, CREDITORE;

- *intimate* -

avverso l'ordinanza R.G. *omissis*/89 + 86/04 del TRIBUNALE di CATANIA del 9.1.2013,
depositata il 14/01/2013;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

"1.- Con il provvedimento impugnato il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Catania ha liquidato le spese della procedura esecutiva immobiliare n. 282/89, dichiarata estinta con precedente provvedimento ed ha assegnato le somme portate dal libretto vincolato all'ordine del giudice relativo a detta procedura.

Il ricorso straordinario è proposto con tre motivi, relativi alla liquidazione delle spese del giudizio estinto in favore della creditrice procedente (anche a titolo di rimborso spese nei confronti del professionista delegato) ed alla conseguente assegnazione, a tale titolo, della somma di Euro 7.775,33 (primo e secondo motivo), nonché all'assegnazione della somma residua alla creditrice (terzo motivo).

2.- Il ricorso straordinario è inammissibile. Il provvedimento impugnato non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., nemmeno per motivi attinenti alla liquidazione delle spese del processo esecutivo.

Quanto a quest'ultima, infatti, va ribadito il principio espresso da questa Corte - superando il diverso precedente orientamento (di cui a Cass. n. 23408/07) - per il quale, ove di un provvedimento di estinzione del processo esecutivo si intenda impugnare il solo capo di condanna del debitore alle spese, il mezzo di impugnazione è il reclamo ai sensi dell'art. 630 c.p.c., non essendo ammissibile, in presenza di un mezzo di impugnazione tipico, il ricorso straordinario per cassazione (Cass. n. 19540/13).

2.1.- Il principio va esteso ad ogni provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione a seguito dell'estinzione del processo, ai sensi dell' art. 632 c.p.c..

Così, in particolare, e per quanto rileva ai fini del presente ricorso, va esteso anche al provvedimento con cui si liquidano i compensi al delegato, ai sensi dell'art. 632 c.p.c., comma 1 nonché a quello con cui il giudice dell'esecuzione provvede sull'assegnazione della somma ricavata nel processo esecutivo estinto, ai sensi del comma 2, stesso articolo.

Pertanto, anche le censure concernenti la destinazione della somma ricavata al creditore precedente piuttosto che alla debitrice, odierna ricorrente, avrebbero dovuto essere proposte col rimedio del reclamo ex art. 630 c.p.c., in quanto relative a provvedimento adottato a seguito ed in correlazione alla pronuncia di estinzione del processo esecutivo.

In conclusione, ove in conseguenza di un provvedimento di estinzione del processo esecutivo si intenda impugnare soltanto la liquidazione delle spese e la condanna del debitore al pagamento in favore del creditore, e l'attribuzione del somma ricavata a persona diversa dal debitore, il mezzo di impugnazione è il reclamo ai sensi dell'art. 630 c.p.c., sia che si tratti di un provvedimento formalmente unico sia che si tratti di più provvedimenti, tutti però pronunciati ai sensi dell'art. 632 c.p.c.; non è infatti ammissibile, in presenza di un mezzo di impugnazione tipico, il ricorso straordinario per cassazione. Si propone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso".

La relazione e il decreto di fissazione dell'adunanza sono stati comunicati e notificati come per legge. Parte ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ritiene di accogliere la proposta di declaratoria di inammissibilità del ricorso, ma per ragioni di fatto e di diritto in parte diverse da quelle sostenute nella relazione, anche tenuto conto di quanto osservato nella memoria della ricorrente.

Va premesso che il reclamo previsto dall'art. 630 c.p.c., u.c. (e richiamato dal successivo art. 631, u.c.) si indirizza "contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa". Quindi, si tratta dell'estinzione conseguente, rispettivamente, all'inattività delle parti o alla mancata comparizione all'udienza. L'estensione del reclamo all'altra fattispecie di estinzione prevista dall'art. 629 c.p.c. (rinuncia del creditore) è seguita alla sentenza della Corte Cost. n. 195/81, senza che sia stato conferito a detto rimedio giuridico un oggetto diverso, restando esso limitato alle questioni relative ai presupposti dell'estinzione ed alla legittimità del relativo provvedimento (sempreché si tratti di estinzione per le cause tipiche predette ovvero per altre espressamente previste dalla legge: cfr. Cass. n. 6391/04, n. 3276/08, n. 2674/11 ed altre).

2.- Peraltro, come osservato nella relazione, questa Corte ha già avuto modo di affermare, così modificando un precedente diverso orientamento di legittimità, che "*ove di un provvedimento di estinzione del processo esecutivo si intenda impugnare il solo capo di condanna del debitore alle spese, il mezzo di impugnazione è il reclamo ai sensi dell'art. 630 c.p.c., non essendo ammissibile, in presenza di un mezzo di impugnazione tipico, il ricorso straordinario per cassazione*" (Cass. n. 19540/13).

Si intende qui ribadire l'individuazione del reclamo ai sensi dell'art. 630 c.p.c., u.c., come rimedio tipico per contestare la condanna al pagamento delle spese del processo esecutivo contenuta nel provvedimento di estinzione dello stesso, per la ragioni già esposte nella sentenza appena richiamata.

Ed invero, come osservato nella memoria di parte ricorrente, l'art. 632 c.p.c. prevede, al comma 1, che il giudice dell'esecuzione "provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, se richiesto, e alla liquidazione dei compensi spettanti all'eventuale delegato ai sensi dell'art. 591 bis" con "la medesima ordinanza di estinzione".

Il Collegio ritiene che in tale eventualità al provvedimento di condanna alle spese non possa non applicarsi il regime impugnatorio dell'ordinanza di estinzione, perché in tal caso la decisione sulle spese è intrinsecamente correlata all'estinzione del processo esecutivo e non si configura come un "effetto" dell'estinzione, bensì come un capo accessorio della pronuncia di estinzione (cfr. Cass. n. 19540/13).

Si ritiene che il principio di diritto sopra affermato possa valere anche quando il giudice dell'esecuzione decida sulle spese del processo estinto con un distinto provvedimento che, pur non contenuto nell'ordinanza di estinzione, non si configuri tuttavia come un provvedimento autonomo rispetto a quest'ultima, ma ne integri e ne completi il contenuto.

3. - Peraltro, occorre considerare che, in conseguenza e per effetto dell'estinzione del processo esecutivo, il giudice dell'esecuzione può essere chiamato ad adottare provvedimenti che non hanno il carattere accessorio o integrativo di cui si è detto sopra.

In tale eventualità, contrariamente a quanto osservato nella relazione depositata ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., il loro regime impugnatorio non può essere assimilato a quello dei provvedimenti di estinzione tipica (contengano o meno, questi ultimi, un capo accessorio che ne regoli le spese).

Si tratta piuttosto di provvedimenti consequenziali, soltanto eventuali, tali che rispetto ad essi la vicenda estintiva si pone come antecedente, non tanto e non solo cronologico, quanto piuttosto logico-giuridico.

Riguardo a questi provvedimenti il Collegio ritiene che debba essere confermato l'orientamento già espresso dalla Corte col precedente n. 9377/03, seguito di recente dalla decisione n. 8747/11. Con la prima di tali pronunce si affermò, infatti, che, quando oggetto dell'opposizione non è l'applicazione dell'art. 629 c.p.c., ma l'individuazione degli effetti dell'estinzione, e quindi l'applicazione dell'art. 632 c.p.c., che tali effetti disciplina, ed in particolare del comma 2 di quest'ultimo art., il rimedio avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione non deve assumere le forme del reclamo al collegio, bensì quelle dell'opposizione ai singoli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., comma 2; con la precisazione che siffatta conclusione non è infirmata dalla considerazione che, per effetto del provvedimento estintivo, il processo esecutivo si conclude, e quindi viene a mancare il giudice dell'esecuzione che sull'opposizione agli atti esecutivi debba pronunciare.

Per come rilevato nella motivazione del precedente di cui a Cass. n. 9377/03, "tale giudice, invero, permane per definire le questioni strettamente consequenziali al processo esecutivo dichiarato estinto, come chiaramente si desume dall'art. 632 c.p.c., comma 3 il quale, pure essendo "avvenuta l'estinzione del processo" esecutivo, attribuisce alla competenza di tale giudice le questioni insorte sul conto reso dal custode dei beni pignorati. Analogamente, rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione decidere le eventuali questioni che possano insorgere in ordine all'applicazione dello stesso art. 632, comma 2 che disciplinagli effetti dell'estinzione sugli atti esecutivi compiuti". Essendo l'opposizione agli atti esecutivi il rimedio a carattere generale, e residuale, per contestare i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, è da ritenere che, esclusa l'applicabilità del reclamo ai sensi dell'art. 630 c.p.c., anche i provvedimenti, diversi da quelli immediatamente riferibili al regolamento delle spese, adottati ai sensi dell'art. 632 c.p.c., comma 2, siano opponibili ex art. 617 c.p.c., comma 2.

4.- Ad ogni modo, né i provvedimenti sul regolamento delle spese del processo estinto né quelli adottati ai sensi dell'art. 632 c.p.c., comma 2 hanno carattere definitivo - poiché per entrambi, come detto, è previsto apposito rimedio - e pertanto né avverso i primi né avverso i secondi è esperibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..

Vanno quindi affermati i seguenti principi di diritto:

"Avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione contenente la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo per causa tipica, è esperibile il rimedio del reclamo al collegio, ai sensi dell'art. 630 c.p.c., u.c., qualora questo abbia ad oggetto la sussistenza o meno dei presupposti per l'estinzione, nonché qualora, pur non essendo contestata la legittimità dell'estinzione, si intenda impugnare la condanna alle spese del processo esecutivo estinto, contenuta, quale capo accessorio, nella stessa ordinanza di estinzione ovvero in altro provvedimento destinato ad integrare tale ordinanza".

"Vanno impugnati con l'opposizione agli atti esecutivi, e non con il reclamo al collegio ai sensi dell'art. 630 c.p.c., i provvedimenti consequenziali all'estinzione se adottati ai sensi dell'art. 632 c.p.c., comma 2".

"Non è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione né avverso i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sul regolamento delle spese del processo estinto contenuti nell'ordinanza di estinzione né avverso i provvedimenti adottati dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 632 c.p.c., comma 2 poiché non hanno carattere definitivo, in quanto per i primi è esperibile il rimedio del reclamo ai sensi dell'art. 630 c.p.c., u.c., e per i secondi il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., comma 2".

5.- Il provvedimento impugnato col presente ricorso, pur riferendosi, per una parte, alla liquidazione delle spese del processo esecutivo estinto, in effetti non contiene un vero e proprio regolamento delle spese di quest'ultimo, ma attua una sorta di riparto delle somme acquisite alla procedura prima dell'estinzione, attribuendole in parte in favore del creditore precedente (a ristoro, appunto, di quanto anticipato per spese del processo esecutivo) ed in parte ad un diverso creditore.

Esso, come nota la parte ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stato adottato successivamente all'ordinanza dichiarativa dell'estinzione del processo esecutivo, ed anzi quasi due anni dopo tale dichiarazione di estinzione, a seguito di apposita istanza di parte e dopo l'instaurazione di articolato contraddittorio. In applicazione dei principi di cui sopra, avrebbe dovuto essere opposto ai sensi dell'art. 617 c.p.c.. Il ricorso straordinario per cassazione è perciò inammissibile.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio, attesa la controvertibilità delle questioni trattate ed il recente mutamento giurisprudenziale in tema di rimedi esperibili avverso la condanna alle spese contenuta nel provvedimento di estinzione del processo esecutivo.

Atteso che il ricorrente è stato ammesso al gratuito patrocinio, non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art.13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell'art. 13, comma 1 bis. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile - 3 della Corte suprema di cassazione, il 15 ottobre 2014.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2014

****Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***

EX PARTE CREDITORIS